



2° Istituto Comprensivo “Giuseppe Bianca”

Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale

Via A. Casalini, 66 – Tel. 0931.318031 – 96012 AVOLA

e-mail: sric833300r@istruzione.it - sric833300r@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 92011940894



**PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, ALUNNI/E STRANIERI/E
ISTRUZIONE DOMICILIARE**



ANNO SCOLASTICO 2023/2024

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON CERTIFICATA CONDIZIONE DI DISABILITÀ

Premessa

Il Protocollo di accoglienza e inclusione per alunni con disabilità è un documento che contiene informazioni, principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni con disabilità (L. 104/92 art. 3 c.1,3); definisce compiti e ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica e traccia le diverse fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

La necessità di un tale documento deriva dal bisogno di rendere l'Istituto in grado di fornire tutti i supporti e le strategie organizzative necessarie, pronte e disponibili in qualsiasi momento, per garantire che i diritti delle persone con disabilità vengano assicurati dalla comunità scolastica che accoglie ed include l'alunno/a. L'adozione di un Protocollo di Accoglienza e Inclusione per gli alunni con disabilità, consente di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente, in particolare dalla Legge 104 del 1992 sino alle più recenti Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Agosto 2009), e successivi Decreti 66/17 e 96/19 i quali auspicano il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella scuola, nella famiglia, nel lavoro e nella società.

In tale prospettiva è necessario un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni disabili, ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso l'accoglienza e la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi.

Destinatari

Il protocollo è rivolto agli alunni con disabilità, alle loro famiglie, a tutti i docenti, al personale ATA, agli assistenti educativi e a tutti coloro che operano nella scuola per l'istruzione, l'educazione, l'assistenza e la cura degli alunni disabili.

Finalità e Obiettivi

L'inclusione degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell'autonomia e il nostro Istituto persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

Gli obiettivi del suddetto documento sono:

- definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale del nostro Istituto: amministrative, burocratiche, comunicative, relazionali, educative, didattiche sociali.
- facilitare il passaggio dal grado di scuola inferiore, curando la fase di adattamento al nuovo ambiente.
- facilitare l'ingresso a scuola dell'alunno sostenendolo nella fase di adattamento al nuovo ambiente.

- favorire l'integrazione dell'alunno diversamente abile all'interno della classe e della scuola, tenendo conto dei bisogni e delle possibilità emerse nell'integrazione con i coetanei e con gli adulti di riferimento.
- promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti Locali.
- indicare le attività volte all'innalzamento della qualità della vita e percorsi finalizzati sia allo sviluppo del senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia al conseguimento delle competenze necessarie per affrontare con successo contesti di esperienza comuni, anche al fine di favorire la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità.
- delineare le prassi condivise di carattere:
 - amministrativo-burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale);
 - comunicativo-relazionale (prima conoscenza dell'alunno/a e accoglienza nella nuova scuola);
 - educativo-didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'équipe pedagogica e didattica).

Per raggiungere gli obiettivi, il progetto sarà strutturato in diversi percorsi:

- Saranno curati i rapporti con le diverse istituzioni locali.
- In ogni situazione si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell'alunno a quello del gruppo classe ed accanto al necessario intervento individualizzato, saranno privilegiate comunque le attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell'inclusione.
- Saranno previsti incontri di continuità tra i vari ordini di scuola con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni disabili.
- Gli insegnanti di sostegno si riuniranno, coordinati dalla Funzione Strumentale Inclusione al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi piani educativi individualizzati.
- Sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi dell'apprendimento che l'alunno manifesta e compilato il "Piano educativo individualizzato".

Il protocollo, essendo uno strumento di lavoro sarà:

- Rivisto e integrato periodicamente alla luce delle esperienze realizzate.
- Inserito nel PTOF del nostro Istituto come allegato e pubblicato nel sito dell'Istituto.

Le fasi principali del progetto di inclusione

1. Orientamento in entrata

Destinatari: Alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e di classe quinta della scuola primaria del territorio.

Tempi: Dicembre-Gennaio dell'anno precedente all'iscrizione

Attori: Gruppo di lavoro dell'orientamento costituito dalla Funzione Strumentale alla Continuità, orientamento e rapporti con gli studenti, la Funzione Strumentale all'Inclusione scolastica, docenti curricolari e studenti.

Attività: Open Day di accoglienza per le famiglie e gli alunni per presentare l'offerta formativa della scuola. Orientamento in uscita

Destinatari: Alunni dell'ultimo anno degli Istituti di Istruzione secondaria di primo grado del territorio.

Tempi: Dicembre-Gennaio

Attori: Gruppo di lavoro dell'orientamento costituito dalla Funzione Strumentale alla Continuità, orientamento e rapporti con gli studenti, la Funzione Strumentale all'Inclusione scolastica, docenti curricolari e studenti.

Attività: Colloquio con le famiglie per conoscere l'ipotesi di scelta. Partecipazione agli open day delle scuole secondarie.

2. Iscrizione

Tempi: Entro il termine stabilito dalle norme ministeriali

Attori: La famiglia e il personale di segreteria

Attività: Presentazione della domanda di iscrizione dello studente alla segreteria scolastica entro i termini stabiliti dalla normativa. La scuola di provenienza ovvero la famiglia fornisce al momento dell'iscrizione il Profilo di funzionamento per gli adempimenti amministrativi correlati.

3. Raccolta e analisi dei dati

Tempi: Maggio-Settembre

Attori: Il GLO degli incontri di continuità costituito dall'Unità Multidisciplinare, dalle Funzioni Strumentali all'Inclusione Scolastica, dal docente di sostegno e dalla famiglia.

Attività Le Funzioni Strumentali organizzano incontri di continuità, ai sensi dell'art. 14 della Legge 104/92, con l'unità multidisciplinare, i docenti curriculari e le famiglie per raccogliere le informazioni relative ai nuovi iscritti e ad esaminare il P.E.I. di provenienza. In tale sede viene stilato un protocollo di documentazione recante notizie preliminari utili ad elaborare una proposta relativa al tipo di programmazione da attuare e all'ambito disciplinare di appartenenza del docente specializzato e a progettare un'accoglienza adeguata.

Tempi: Giugno

Attori: Il GLI costituito dal Dirigente Scolastico, dalla Funzione Strumentale all'inclusione scolastica, dall'Unità Multidisciplinare, da docenti curriculari e specializzati nominati annualmente, dai rappresentanti dei genitori, un rappresentante degli alunni disabili e da una rappresentante del servizio di assistenza specialistica fornito dalla Provincia.

Attività: Nel mese di Giugno il GLI definisce gli ambiti disciplinari dell'organico di sostegno per l'anno successivo in base alle informazioni contenute nel protocollo di documentazione.

4. Formazione delle classi

Tempi: Settembre

Attori: La commissione preposta alla formazione delle classi costituita dai collaboratori del Dirigente Scolastico, dalle Funzioni Strumentali alla continuità e dalle Funzioni Strumentali all'Inclusione Scolastica.

Attività: Formazione delle classi prime e suddivisione degli alunni disabili nelle classi.

5. Accoglienza

Tempi: Settembre

Attori: I docenti specializzati e gli alunni neo-iscritti, GLI.

Attività: Gli alunni per i quali è stata proposta una programmazione paritaria, in sede di elaborazione del protocollo di documentazione, svolgono un test di ingresso seguendo lo stesso percorso previsto per gli alunni normodotati, allo scopo di accertare le competenze in ingresso.

Gli alunni per i quali è stata proposta una programmazione semplificata, in sede di elaborazione del protocollo di documentazione, svolgono un test d'ingresso allo scopo di avere un primo quadro di insieme e ricavare utili spunti per la futura redazione del P.E.I.

6. Elaborazione ed approvazione del PEI

Tempi: Ottobre-Novembre

Attori: I consigli di classe, il GLO composto dall'Unità Multidisciplinare, le Funzioni Strumentali all'inclusione scolastica, il docente specializzato, la famiglia, l'educatore professionale.

Attività: Nel corso della riunione di GLO, il docente specializzato presenta gli esiti dell'osservazione dell'alunno individuando le sue competenze iniziali, i punti di forza e di debolezza, le competenze da raggiungere finalizzate all'elaborazione del Progetto di Vita dell'alunno. Si definisce così il tipo di intervento educativo (paritario o semplificato) e si elabora la proposta di PEI. Per gli alunni per i quali è stata richiesta la figura dell'educatore professionale si definiscono le attività per lo sviluppo delle autonomie sociali da indicare nel progetto Socio-educativo Individualizzato. Il PEI viene approvato e sottoscritto da tutte le componenti.

7. Verifica della programmazione

In itinere

Tempi: Febbraio

Attori: Docenti curriculari, di sostegno e famiglia.

Attività: Incontro scuola-famiglia per verificare i risultati ottenuti e condividere eventuali modifiche del PEI.

Verifica Finale

Tempi: Maggio

Attori: GLO

Attività: Il GLO verifica il raggiungimento dei traguardi di competenza annuali e le proiezioni sul progetto di vita. In tale sede si procede alla conferma della figura dell'educatore professionale per l'anno scolastico successivo.

8. Progetto di vita

Tempi: Intero anno scolastico

Attori: Docenti curricolari, di sostegno e famiglia.

Attività: Vengono messe in atto le fasi del progetto:

-conoscenza e osservazione dell'alunno; -redazione del PEI.

La valutazione degli alunni con disabilità

Riguardo alla valutazione degli alunni con disabilità occorre fare riferimento al Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 contenente "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato" che, all' art. 11, recita come di seguito:

"Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità" (commi 1-8)

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate previste nelle classi seconde e quinte di scuola primaria e nelle classi terze di scuola secondaria (Prove INVALSI). Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della 17 scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di

ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, nel Primo Ciclo, ossia nella scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato ed è espressa in voti. Lo svolgimento delle prove da sostenere nel corso dell'anno – ivi incluse le cosiddette prove INVALSI - potrà effettuarsi ricorrendo a “misure compensative o dispensative” ovvero, qualora non fossero sufficienti, ad altri “specifici adattamenti”. Questo vale naturalmente anche per quel che concerne l'Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Solo se l'alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma.

Di seguito una sintesi di quanto previsto per gli alunni con disabilità in merito alle prove INVALSI, l'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione e la Certificazione delle competenze.

Svolgimento delle prove INVALSI

Le prove INVALSI (II e V primaria e III secondaria di primo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Di conseguenza:

1. Il Consiglio di classe: - può prevedere strumenti compensativi e dispensativi, adattamenti o esonero da una o più prove.
2. Agli alunni dispensati dalle prove INVALSI o che sosterranno prove differenziate in forma cartacea: - non verrà rilasciata la Certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In sede di scrutinio finale, sarà il Consiglio di classe a dover integrare la Certificazione delle competenze.

3. In base al PEI, possono essere previste:

- Misure compensative:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova); o donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia; o calcolatrice; o dizionario;
- ingrandimento; o adattamento prova per alunni sordi (formato word); o Braille (per Italiano e Matematica).

- Misure dispensative:

- esonero da una o più prove; o per Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova.

Indicazioni per lo svolgimento dell'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

I candidati con disabilità:

- svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico;
- qualora sia necessario, la Sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso del candidato in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali;
- le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Certificazione delle competenze

Il MIUR con il D.M. n. 742/17 ha pubblicato i modelli di Certificazione delle competenze che devono essere obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, come espressamente previsto dal D.lgs. n. 62/17, art. 9, attuativo della riforma la "buona scuola".

Il D.M. n° 742/17 prevede che "per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato."

Il personale che opera per l'inclusione degli alunni con disabilità

PERSONALE	COMPITI
DIRIGENTE SCOLASTICO	Ha la responsabilità di guidare la scuola e di garantire il suo buon funzionamento, a norma dell'art. 25 del D. Igvo 165/2001. • Assegna i docenti di sostegno. • Cura i rapporti con gli Enti Locali. • Coordina tutte le attività. • Partecipa alle riunioni del GLI, è messo al corrente dalle Funzioni Strumentali dell'allievo disabile ed è interpellato direttamente nel caso si verifichino particolari difficoltà nello svolgimento dei progetti. • Fornisce al Collegio dei docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra le scuole. • Invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l'integrazione dell'alunno disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74) • Individua, tra i docenti del Collegio, il coordinatore del GLI

DSGA	● Procedere all'assegnazione dei collaboratori scolastici alle diverse sedi, tenendo conto delle caratteristiche e delle problematiche di ciascun alunno disabile. ● Procedere alla verifica dei requisiti necessari e alla valutazione dei titoli dei collaboratori scolastici
COLLEGIO DEI DOCENTI	● Procedere all'approvazione del PTOF corredato dal "Protocollo per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni disabili" d'istituto, si assume l'incarico di verificare la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti.
GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)	È un gruppo di lavoro previsto dalla C.M. n 8 del 06/03/2013. Svolge le seguenti funzioni: ● rilevazione dei BES presenti nella scuola ● raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole. ● focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola ● raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122 ● elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno)
IL REFERENTE COORDINATORE PER L'INCLUSIONE	• Convocare e presiedere le riunioni del GLO, nel caso di delega del Dirigente Scolastico; • collaborare con il dirigente scolastico e il GLI per l'assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e delle relative ore di sostegno; • organizzare e programmare gli incontri tra Servizio Sanitario, scuola e famiglia; • partecipare agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale, con gli operatori sanitari; • fissare il calendario delle attività del gruppo Inclusione e di quelle di competenza dei Consigli di Classe che riguardano gli alunni in situazione di disabilità; • coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel corso dell'anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate; • gestire i fascicoli personali degli alunni diversamente abili; • gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all'interno dell'istituto al fine di perseguire la continuità educativo-didattica; • favorire i rapporti tra Enti Locali e Ambito territoriale; • richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari; • promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l'inclusione scolastica degli alunni.
FUNZIONE STRUMENTALE PER L'INCLUSIONE	● Collabora con il D.S. e i suoi collaboratori alla designazione degli insegnanti di sostegno. ● Collabora con le altre F.S. per organizzare attività e piani di intervento; ● Coordina le attività legate alla redazione e realizzazione del Piano per l'Inclusione; ● Controlla la documentazione di tutti gli alunni BES (PEI e PDP); ● Stesura delle griglie di rilevazione e dei modelli dei Piani Operativi (PEI, PDP); ● Collabora alla realizzazione del PEI e del PDF. ● Coordina gli incontri con la ASL e le famiglie. ● Coordinamento e supporto agli insegnanti curricolari, di Sostegno e agli educatori; ● Coordina il lavoro del GLI. ● Controlla la documentazione in ingresso, in itinere e predispone quella in uscita

DOCENTE DI SOSTEGNO	È un docente, con specifica formazione, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno disabile. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). La legge 104/1992 nell'art. 13 comma 6 cita: "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis)". L'insegnante di sostegno è promotore della cultura dell'integrazione, contitolare della classe, per gli alunni è una presenza efficace, ha il compito di progettare per programmare e compiere azioni formative mirate per favorire un'educazione inclusiva e la piena partecipazione e realizzazione personale di ciascun alunno. Da ciò emerge che: • L'insegnante di sostegno è una risorsa per l'intera classe, non è l'unico assegnatario dell'allievo in situazione di handicap; • È assegnato alla classe quando è possibile assicurando la continuità educativa • Partecipa alla programmazione didattico-educativa della classe e alla valutazione di tutta la classe. • Cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe. • Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici relazionali e didattici. • Tiene rapporti con la famiglia, operatori ASL e operatori comunali.
DOCENTE CURRICOLARE	• Accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione. • Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzate. • Collabora alla formulazione del PEI • Predisporre interventi personalizzati e consegne calibrate per l'alunno disabile, soprattutto quando non è presente il collega specializzato.
IL CONSIGLIO DI CLASSE	In presenza di allievi diversamente abili il Consiglio di classe/Team dedica, ad ogni convocazione, uno spazio adeguato alla progettazione e verifica progressiva del PEI. In tale fase del lavoro può rendersi necessaria ed è ammessa la presenza del referente H, dell'educatore ed eventualmente, se richiesto, degli esperti dell'ASL (GLO) Per esigenze particolari è possibile la richiesta al dirigente scolastico di convocazione di Consigli di classe/Team straordinari. Relativamente al PDF, al PEI ed al progetto di vita dell'alunno diversamente abile, il Consiglio di classe/Team ed ogni insegnante in merito alla sua disciplina, affiancati e supportati dall'insegnante di sostegno, prendono visione dei documenti sopra indicati riguardanti l'anno scolastico precedente (e della Diagnosi Funzionale) in modo da poter metter in atto, già dalle prime settimane del nuovo anno, le strategie metodologiche necessarie ad un'osservazione iniziale attenta (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione del PEI e dell'intero progetto di vita
EDUCATORI SOCIO-ASSISTENZIALI	• Lavorano a stretto contatto con il Consiglio di classe e l'insegnante di sostegno secondo i termini e le modalità indicate e previste nel PEI e collabora nella redazione di tutta la documentazione prevista per l'alunno. • Si attivano per il potenziamento dell'autonomia, della relazione e della comunicazione dell'alunno. • Collaborano con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative; • La progettazione dell'intervento educativo si articola principalmente in tre aree importanti per l'azione dell'educatore: • le difficoltà di comunicazione e relazione; • le autonomie personali (incluse la somministrazione del pasto, se necessario, e la cura dell'igiene personale durante le ore in cui l'educatore ha in carico il minore); • i comportamenti problema. • L'educatore programma, gestisce e verifica gli interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia.

COLLABORATORI SCOLASTICI	Dal 1/01/2000 i collaboratori scolastici dipendenti dagli Enti Locali sono transitati nei ruoli del Ministero della P.I. (L. 124/99, art. 8), si applicano ad essi e a quelli già dipendenti della P.I. le norme del Nuovo Contratto Collettivo, approvato maggio 1999 e pubblicato nel supplemento alla G.U. n. 133 del 9/06/99, in forza all'art. 32 i collaboratori nelle scuole statali di ogni ordine e grado hanno mansioni ordinarie e aggiuntive. Mansioni ordinarie: - Indicare nell'art. 50, com. 1 tab. A, profili professionali area A2: Profilo Collaboratore scolastico "...ausilio materiale degli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori d'handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento". Mansioni aggiuntive: - Con diritto a premio incentivante, sempre art. 50, com. 1 "...assistenza agli alunni portatori d'handicap all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale". Per tutte le mansioni ordinarie e aggiuntive i collaboratori scolastici debbono frequentare un corso di aggiornamento. L'individuazione dei collaboratori che dovranno frequentare il corso spetta al Dirigente Scolastico con ordine di servizio.
OPERATORI ASL	- Organizzano incontri periodici tra scuola, ASL e famiglia, per attuare un'integrazione delle specifiche competenze e professionalità, al fine di osservare, descrivere, definire obiettivi, individuare strumenti, proposte e verificare il processo di integrazione. Questi momenti possono servire da "ponte" per il PEI e sono finalizzati a fare in modo che ogni intervento sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno dimostra di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua crescita individuale. - Collaborano all'aggiornamento e alla stesura del PDF
LA FAMIGLIA	Prima dell'iscrizione - Incontra il Dirigente Scolastico e eventualmente gli insegnanti per uno scambio di informazioni sull'alunno - Ha un primo contatto con la scuola per conoscere il nuovo ambiente - Fa pervenire la certificazione dell'ASL alla segreteria Dopo l'iscrizione - Incontra, dopo un breve periodo dall'inizio della scuola, gli insegnanti per valutare l'inserimento iniziale - Partecipa alle riunioni di raccordo tra Scuola – Famiglia e ULSS, dove ci si confronta su abilità e problematiche del bambino/a e si struttura un percorso quanto più condiviso possibile; - Partecipa alla stesura annuale del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) insieme a Scuola ed operatori sanitari - Collabora alla stesura periodica del P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) insieme a Scuola e ASL - Richiede, entro gennaio, che venga rinnovata la certificazione clinica nel caso stia per scadere - Partecipa alle riunioni calendarizzate per la classe (colloqui, assemblee dei genitori...)

Visite e viaggi di istruzione

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione oltre che un'esperienza didattica importante.

Gli alunni con disabilità (legge 104/92) hanno diritto di partecipare ai viaggi di istruzione. La scuola ha il compito di adoperarsi per cercare di rimuovere eventuali ostacoli ed evitare così discriminazioni nei confronti di questi alunni in occasione di uscite a breve, medio e lungo raggio.

Nella Nota n. 645 dell'11/04/2002 si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

Il principio basilare è che questi alunni non possono essere esclusi a causa della loro disabilità. La gita può rappresentare un momento importante per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e, a maggior ragione, per l'inclusione degli alunni diversamente abili nel gruppo classe.

La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

Modalità di valutazione del caso

Alla scuola spetta la responsabilità di garantire all'alunno disabile assistenza durante l'uscita. Il Consiglio di Classe individua le modalità di partecipazione alle uscite in base alla situazione dell'alunno valutando i seguenti punti:

1. disabilità e condizione di gravità;
2. livello di autonomia raggiunto;
3. implicazioni comportamentali dovute alla disabilità;
4. numero di alunni disabili presenti nella classe;
5. presenza nella classe di altri alunni con problematiche comportamentali note;
6. durata dell'uscita e itinerario previsto

La Documentazione Per L'inclusione Secondo La Legge 104/92

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Diagnosi clinica Definisce la patologia specifica di cui il disabile è riconosciuto. Il suo aggiornamento è strettamente legato all'evoluzione della patologia.	È redatta dalla ASL o medico privato convenzionato	All'atto della prima segnalazione Deve essere aggiornata a ogni passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Diagnosi Funzionale Deve contenere: I dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali. I livelli di funzionalità e di sviluppo dell'alunno in diverse aree di base. I livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe. Gli aspetti psicologici, affettivo- emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l'alunno.	Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'ASL o in regime di convenzione con la medesima.	La D.F. è formulata al momento in cui il soggetto in situazione di handicap accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/92. Essa verrà presentata, all'inizio dell'anno scolastico, in sede di incontro interprofessionale, promosso dal Capo di Istituto che lo presiede direttamente o tramite un proprio delegato. All'incontro partecipano tutti gli operatori coinvolti nel progetto di integrazione: insegnanti di classe e di sostegno, insegnante, psicopedagoga, operatori dell'equipe, genitori dell'alunno in situazione di handicap. (C.M.258/83).
Il Profilo Dinamico Funzionale Il P.D.F. è un documento, redatto successivamente alla D.F. che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi. Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il primo inserimento scolastico, "il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno potrà	Il P.D.F. "viene redatto dalla unità multidisciplinare dell'ASL in collaborazione con il personale insegnante e i famigliari o gli esercenti la potestà parentale." (D.P.R. 24/2/94). L'unità multidisciplinare è composta da: medico specialista nella patologia, specialisti in neuropsichiatria infantile, terapista della riabilitazione, psicologo, operatori sociali. Per consentire la prima stesura o l'aggiornamento del P.D.F. vengono calendarizzati opportuni incontri interprofessionali per ogni	Il P.D.F. viene "aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola dell'infanzia, della scuola Primaria, della scuola media e durante il corso di istruzione mediosuperiore" (L.104/92; D.L.297/94). Inoltre " alla elaborazione del P.D.F. iniziale seguono, con il concorso degli operatori dell'U.L.S.S., della scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata

raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)" (D.P.R. 24/2/94). Questo documento "indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata" (D.L. 297/94). In sostanza il P.D.F., senza pretese definitorie e classificatorie, rappresenta un momento di interazione e di confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti nella relazione educativa con l'alunno (docenti, tecnici A.S.L. e, fin dove possibile, la famiglia) con particolare riferimento all'ambiente scolastico.	alunno, durante l'anno scolastico interessato.	dall'ambiente scolastico" (D.L. 297/94) La rispondenza quindi del P.D.F. sarà valutata, mediante un bilancio diagnostico e prognostico, curato dal medesimo gruppo interprofessionale che ha definito il profilo, a scadenza di massima biennale (fine della 2°, della 4°)
---	---	--

Piano educativo individualizzato Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5) Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola, viene redatto il P.E.I., a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità comunque disponibili (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola.	Il P.E.I. è redatto "congiuntamente dagli operatori dell'ASL, compresi gli operatori addetti all'assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia" (D.P.R. 24/02/1994 art.5). È costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, operano per "quel determinato soggetto in situazione di handicap" non è quindi delegabile esclusivamente all'insegnante di sostegno.	Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno in situazione di handicap, - di norma non superiore a due mesi - durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza, viene costruito il P.E.I. con scadenza annuale. Deve essere puntualmente verificato, con frequenza bimestrale o quadrimestrale (D.P.R. 24/02/1994 - art.6). Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso, unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato, alla nuova scuola di frequenza.
La stesura di tale documento diviene così il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli interventi stessi che delle verifiche		
Verifica finale	Insegnanti di Sostegno e curricolari.	A fine anno scolastico.

Verbali del GLO	Docente di Sostegno e sottoscritto dai componenti del GLO.	A inizio e fine dell'anno scolastico.
-----------------	--	---------------------------------------

Nuova Documentazione secondo Il D. L. 7 Agosto 2019, N. 96 in vigore dal 12/09/2019

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Profilo di funzionamento È predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del Progetto Individuale. Comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.	È redatto da un'unità di valutazione multidisciplinare del SSN, composta da: 1 neuropsichiatra infantile o medico specializzato nella specifica patologia e almeno 2 figure tra un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogo o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.	All'atto della prima segnalazione Deve essere aggiornato a ogni passaggio da un ordine di scuola all'altro, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Piano educativo individualizzato Tiene conto del Profilo di funzionamento avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio psico sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie. Esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.	È elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO).	È redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre
--	---	--

I nuovi gruppi di lavoro

GLIR CTS GIT

Presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale con compiti di consulenza all'USR e supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale.

Permangono i CTS (Centri Territoriali di Supporto) che sono istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità.

Viene costituito il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione.

È nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede.

Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere diffidente. Fino alla costituzione del GIT la richiesta di organico di sostegno sarà inviata all'ufficio solito di competenza.

Il GLI e il GLO

Il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti dell'Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Il GLO (Gruppo di lavoro operativo) è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

Protocollo di accoglienza e inclusione alunni e studenti con BES

Il Protocollo di Accoglienza è un documento operativo elaborato dalla Funzione Strumentale e dalla Referente del Sostegno del nostro Istituto; esso si propone come una guida informativa per docenti, personale scolastico e famiglie sulle prassi attuate per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

PREMESSA

Una scuola davvero inclusiva è una scuola che accoglie, che non separa ma valorizza le diversità. È una scuola che si sente comunità, con un sistema di valori in cui si riconosce e per i quali si impegna. Inclusiva è la scuola che promuove la collaborazione tra gli alunni, l'empatia, l'autostima, la valorizzazione di sé e dell'altro, la motivazione all'apprendimento e curiosità.

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza nessuna discriminazione, assicurando a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.

In tale prospettiva, è necessario che la scuola valorizzi gli alunni e, soprattutto, che si impegni a promuovere la loro formazione attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi di apprendimento, sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche. È necessario che la scuola riconosca le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su essi progetti percorsi di lavoro: il Piano Educativo Individualizzato, il "Progetto di vita" per gli alunni con disabilità e il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA, per gli alunni adottati e per gli alunni stranieri.

È fondamentale che gli alunni avvertano questo riconoscimento e si sentano aiutati nel loro impegno di autorealizzazione personale. Quando ciò non è adeguatamente riconosciuto, considerato e trattato in ambito scolastico, causa anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell'identità, della stima di sé, delle relazioni con i pari.

L'integrazione e l'inclusione degli alunni con BES possono essere realizzate solo in una scuola che conosce, accompagna e responsabilizza tutti gli alunni a costruire il proprio autonomo progetto di vita.

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

L'Istituto, in piena ottemperanza alla normativa vigente, ha stilato il seguente Protocollo di Accoglienza, con relative specifiche, per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. La scuola è chiamata a rispondere a esigenze educative e formative, attuando una didattica efficace nel rispetto di una normativa attenta ai Bisogni Educativi Speciali.

Il Protocollo di Accoglienza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti che contiene i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale di quegli alunni che, con continuità o per determinati periodi, per motivi fisici e/o

biologici e/o fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, necessitano da parte della scuola di una risposta personalizzata (ovvero adeguata ai Bisogni espressi); esso definisce compiti e ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica, traccia le linee delle possibili/diverse fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- educativo – didattico (assegnazione alla classe, accoglienza e coinvolgimento della famiglia);
- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio per la costruzione del “progetto di vita”).

Per Accoglienza non si intende solo un momento iniziale in cui la scuola si attiva in conseguenza dell'arrivo di alunni con B.E.S., ma si intende un atteggiamento che si traduce in azioni e attenzioni costanti; pertanto il Protocollo di Accoglienza costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

Il Protocollo di Accoglienza rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si propone di:

- definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno della nostra scuola;
- facilitare l'ingresso a scuola sostenendo gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- favorire un clima di accoglienza;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, ...).

Facendo tesoro dell'esperienza degli anni precedenti, la scuola accoglie gli alunni con Bisogni Educativi Speciali già nel mese di gennaio, una volta ricevute le nuove iscrizioni, e verifica se sulla scheda informatica vi siano delle indicazioni di alunni con disabilità (alunni con BES di primo tipo), DSA (alunni con BES di secondo tipo), o con svantaggio di tipo socioeconomico oppure linguistico e/o culturale (alunni con BES di terzo tipo).

In presenza di casi certificati contatta le famiglie per ricevere la documentazione esistente ed eventualmente chiede di farla aggiornare; in seguito contatta le scuole di provenienza, per ricevere copia di eventuali PDP o PEI.

Le famiglie sono tenute a consegnare le certificazioni al DS, perché siano protocollate nel Protocollo Riservato. Una copia viene archiviata nel fascicolo riservato personale degli allievi, a disposizione del referente BES. In presenza di allievi con disabilità, le famiglie dovranno comunque consegnare la documentazione necessaria; in tal modo ci si potrà rivolgere al competente ufficio dell'U.S.R., nei tempi da questo indicato, al fine di richiedere le ore di sostegno ritenute necessarie.

Prima dell'inizio delle lezioni, gli studenti con disabilità saranno invitati a conoscere le persone e gli ambienti della scuola, affinché divengano loro familiari fin dai primi giorni dell'anno scolastico. La Commissione che si occupa della formazione delle classi, terrà conto dei casi dichiarati all'inizio dell'a.s., per suddividerli nel modo più opportuno, affidandoli a Consigli di Classe che siano, il più possibile, in grado di farsi carico e gestire le situazioni.

FINALITÀ

Al fine di un'integrazione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il nostro Istituto attraverso il Protocollo di Accoglienza intende aggiungere le seguenti finalità:

- definire pratiche condivise con tutto il personale della nostra scuola;
- favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con BES attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere socializzazione e apprendimento;
- elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione e orientamento;
- informare adeguatamente il personale coinvolto;
- favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra la famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione;
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- accompagnare adeguatamente gli studenti con BES nel percorso scolastico.

Nella contestualizzazione specifica di ogni Piano Individualizzato o Personalizzato, andranno inseriti gli obiettivi specifici che i Consigli di Classe definiscono nei singoli P.E.I.

METODOLOGIA

Per raggiungere le finalità individuate, il Protocollo di Accoglienza è strutturato in diversi percorsi.

- Saranno curati i rapporti con gli specialisti e le istituzioni locali sia per la stesura del Piano Educativo Individualizzato relativo agli alunni con disabilità o del Piano Didattico Personalizzato relativo agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, sia per le particolari situazioni problematiche che si potranno creare.
- Si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell'alunno a quello del gruppo classe ed accanto al necessario intervento individualizzato o personalizzato, saranno privilegiate le attività in piccolo gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell'integrazione.
- Saranno previsti Incontri di Continuità con i diversi ordini di scuola.
- Per gli alunni con disabilità, gli insegnanti di sostegno si riuniranno coordinati da un docente referente o dalla Funzione Strumentale al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie

di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Educativi Individualizzati.

- Per gli alunni con DSA, gli insegnanti curriculari si riuniranno, sotto la guida del Coordinatore di classe, al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Didattici Personalizzati.
- Tutti i docenti saranno forniti, dalla Funzione Strumentale, di adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento, riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato, informazioni sulle tecnologie informatiche compensative, criteri sulla compilazione del PDP.
- L'istituto sceglie, nell'adozione dei libri di testo, edizioni di libri con disponibilità Cd Rom e/o DVD per studenti con DSA.

ALUNNI BES

La normativa specifica sui BES è composta dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 la quale ricorda che: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".

La Direttiva sottolinea il fatto che in ogni classe sono presenti alunni che richiedono una speciale attenzione per una serie di ragioni che non si esauriscono nella presenza esplicita di deficit che diano luogo ad una certificazione ai sensi della Legge 104/92.

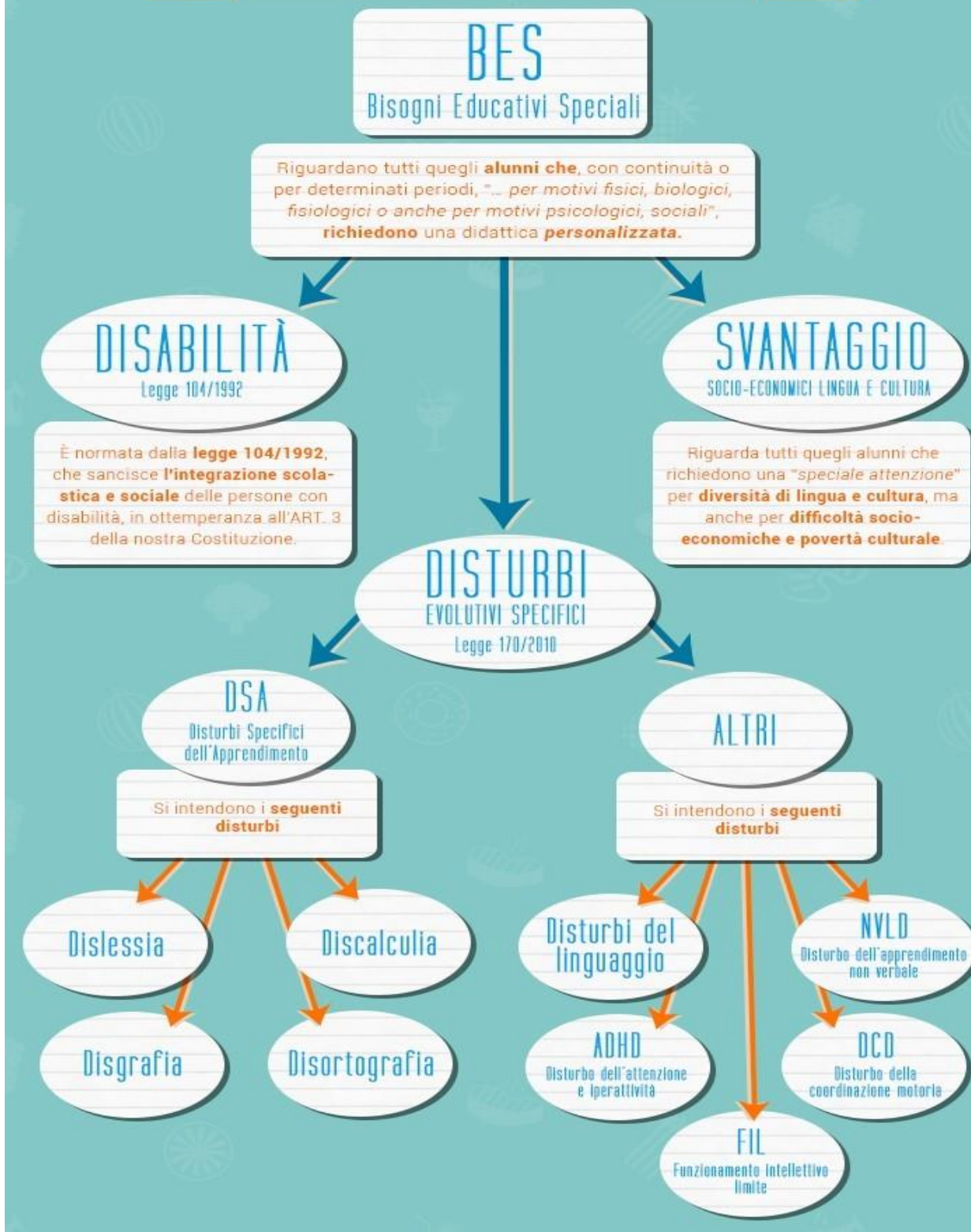
L'area dello svantaggio comprende situazioni in cui sono presenti disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi specifici, disturbi dell'attenzione e iperattività, difficoltà causate da appartenenze culturali e linguistiche diverse.

Questo complesso panorama interessa tutte le nostre scuole, ed individua quelle che potremmo definire in generale come condizioni di svantaggio scolastico o Bisogni Educativi Speciali (Special Educational Needs secondo la definizione in uso in ambito internazionale).

La Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 interviene in maniera decisa nella direzione del richiamo alla forte responsabilità della scuola nei confronti della "cura educativa" verso gli alunni che si trovano, temporaneamente o permanentemente, in questa condizione, indicando una serie di stringenti misure di intervento, al fine di assicurare percorsi di formazione adeguati ed efficaci per promuovere il successo formativo di ciascuno.

Nella macroarea dei Bisogni Educativi Speciali sono comprese tre "sottocategorie o aree":

I BES in sintesi



AREA 1. LA DISABILITÀ

La condizione di disabilità è disciplinata dalla Legge 104/92 e successive applicazioni, per questa ragione la Direttiva non si sofferma a descrivere tale condizione. L'alunno con disabilità viene attualmente certificato da un Collegio Medico, sulla base di una relazione della Neuropsichiatria infantile, alla quale spetta anche la redazione della corrispondente Diagnosi Funzionale.

La famiglia consegna la documentazione alla scuola. Dal 1° gennaio 2019, in applicazione del D. Lgs. n.66/2017 è l'INPS ad accertare la condizione di disabilità, su richiesta della famiglia.

L'équipe multi professionale (famiglia, scuola, servizi) redigono il Piano Educativo Individualizzato, documento che delinea obiettivi e percorsi specifici di apprendimento per l'alunno.

AREA 2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI **(Legge 170/2010)**

In questa categoria sono compresi i Disturbi Specifici di Apprendimento (Dislessia, Disgrafia, Disortografia, Discalculia) la cui tutela è regolata dalla Legge 170/2010, ma anche altre tipologie di disturbo, caratterizzate dalla comune matrice evolutiva.

L'acronimo DSA (Disturbi Specifici di apprendimento) comprende: Dislessia, Disortografia e Disgrafia, Discalculia.

Nella Legge 170 ("Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"), all'art. 1, viene data una definizione con valore legislativo ai Disturbi Specifici di apprendimento, ripresa dalle Linee Guida sui DSA (Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con "Disturbi Specifici di apprendimento") allegate al D. M. 12 luglio 2012.

Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici.

Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- dislessia: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo);
- disortografia: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica);
- disgrafia: disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria);
- discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri).

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative e la stesura di un Piano Didattico Personalizzato.

La Direttiva indica: disturbi del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e iperattività, oltre al funzionamento cognitivo limite, che può essere considerato, a detta della Direttiva, una condizione di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

Si tratta di un insieme di problematiche che non possono essere certificate ai sensi della Legge 104/92, quindi non danno diritto alle misure previste da questa legge, in particolare non è previsto l'intervento dell'insegnante di sostegno.

La Legge 170/2010 indica a questo riguardo un percorso differente, basato sulla personalizzazione delle metodologie e dei percorsi di apprendimento, già previste dalla Legge 53/2003, con una presa in carico educativa che interessa l'intero team dei docenti curricolari di classe.

Gli alunni con DSA presentano competenze intellettive nella norma o anche brillanti. La loro tutela, così come esplicitato nella Legge 170/2010, prevede il ricorso a misure compensative e dispensative, ad una didattica e ad una valutazione personalizzata.

La Direttiva estende tali diritti anche alle altre condizioni che vedano la presenza di disturbi diversi dai DSA, pur con funzionamento intellettivo integro (disturbo del Linguaggio e delle aree non verbali quali la disprassia).

Tutta questa vasta gamma di condizioni non richiede il ricorso a formulazioni normative "ad hoc", come accaduto per i DSA, in quanto la Legge 53/2003 fornisce già la cornice normativa del "diritto alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento" e la Legge 170/2010 indica le modalità in cui questo può declinarsi al meglio per incontrare i particolari bisogni educativi dell'alunno.

Deficit di attenzione e iperattività

Anche gli alunni con disturbo da deficit di attenzione, cui spesso si accompagna l'iperattività (definiti anche ADHD "Attention Deficit Hyperactive Disorder") fanno parte di questo gruppo di disturbi. Tale condizione è spesso associata ai DSA, a disturbi emotivi e oppositivi della condotta, genera difficoltà nella pianificazione e nell'autocontrollo, nella socializzazione e nell'apprendimento. Soltanto quando il quadro si presenta particolarmente complesso l'ADHD dà diritto alla certificazione ai sensi della Legge 104 e quindi all'attribuzione dell'insegnante di sostegno, ma nella maggior parte dei casi ciò non accade.

L'intervento va quindi attuato a cura dei soli docenti curricolari, ed è tanto più efficace quanto più vede la sinergia tra scuola e famiglia, in quanto il disturbo si manifesta in tutti i contesti di socializzazione e solo nei medesimi contesti e attraverso coerenti interventi educativi e didattici può trovare risposta.

La Direttiva a questo proposito così recita: "Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per gli alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento".

Il funzionamento Intellettivo Limite

Tale definizione si riferisce a quelle condizioni borderline, definite anche disturbi evolutivi specifici misti, in cui il funzionamento intellettivo si situa tra un valore di Q.I. globale tra i 70 e gli 85 punti, quindi al di sotto della soglia di "normalità" definita convenzionalmente a 85 punti, ma non ancora al livello del ritardo cognitivo. Per alcuni di questi alunni la condizione ha origini neurobiologiche, in altri casi può avere cause diverse o essere in comorbidità con altre condizioni sfavorevoli, tuttavia, se adeguatamente sostenuti e indirizzati, questi alunni possono seguire con successo i percorsi di apprendimento.

AREA 3. LO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO-CULTURALE, COMPORTAMENTALE- RELAZIONALE

La condizione di svantaggio ambientale (economico, sociale, culturale, linguistico, relazionale) frequentemente dà origine a deprivazione di occasioni di apprendimento o a fenomeni di disadattamento che si traducono in difficoltà di apprendimento e minor successo scolastico. Per questa ragione, anche qualora queste difficoltà fossero transitorie, come sovente accade (si pensi alla condizione di un alunno neo-arrivato dall'estero, soggetta ad evolvere positivamente nel tempo), è necessario che la scuola metta in atto particolari cure educative per accompagnare ciascuno verso il conseguimento di obiettivi personalizzati.

Queste condizioni non sono e non possono essere certificate in alcun modo. In qualche caso è possibile che siano servizi sociali a documentare una condizione di difficoltà di adattamento complessiva, che si riflette anche nelle difficoltà scolastiche. Negli altri casi saranno gli insegnanti, sulla base delle proprie competenze professionali, ad individuare, con fondate motivazioni, la condizione di Bisogno Educativo Speciale. Più ancora che nella Direttiva 27 dicembre 2012, tale indicazione è presente nella Circolare Applicativa MIUR, la n. 8 prot.

561 del 6 marzo 2013.

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) sono quindi così individuati:

AREA 1. Disabilità	AREA 2. Disturbo Evolutivo Specifico	AREA 3. Altri Bisogni Educativi Speciali
Certificazione ai sensi della L.104/92	Diagnosi ai sensi della L. 170/10	Relazione pedagogico – didattica dell'equipe di classe o delibera del Consiglio di Classe ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, C.M. 8/13 e Nota del 22/11/2013
SI sostegno	NO sostegno	NO sostegno



Quali strumenti applicare

Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) va redatto annualmente un documento di programmazione che espliciti il percorso di personalizzazione individuato per ciascun alunno. Questo documento prende il nome di PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità, di PDP (Piano Didattico Personalizzato) per quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento e altri BES.



IL PEI E IL PDP			
	PEI	PDP per alunni con DSA	PDP per alunni con altri BES
È obbligatorio?	Sì, in base alla L.104/92 e al DPR 24/2/92	Obbligo implicito dalla L.170/10 e indicato dalla Linee Guida	La stesura del PDP è contestuale all'individuazione dell'alunno con BES. Non vi è obbligo ma atto di discrezionalità della scuola
Chi lo redige? Chi ne è responsabile?	Scuola e Servizi socio-sanitari	Scuola, che può chiedere il contributo di esperti	Scuola, che può chiedere il contributo di esperti
Quali vincoli?	Il PEI deve essere in linea con quanto espresso nella certificazione, <u>DE</u> e <u>PDE</u>	Il PDP coerente con le indicazioni presenti nella certificazione di DSA	Il PDP tiene conto di eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla scuola
Ruolo della famiglia	Collabora per la stesura del PEI (DPR 24/2/94)	Il PDP viene redatto in raccordo con la famiglia (Linee Guida 2011)	Il PDP è il risultato dello sforzo tra scuola-famiglia (CM n. 8 del 6/3/13)
Sono definiti i contenuti dalla normativa?	Solo negli obiettivi generali. Un'articolazione dettagliata può avvenire a livello locale	I contenuti minimi del PDP sono nelle Linee Guida sui DSA del 2011	No
Chi costruisce modelli per la compilazione?	E' competenza della scuola e dei servizi che ne hanno pari responsabilità	La scuola è libera di scegliere i modelli più efficaci	La scuola è libera di scegliere i modelli più efficaci

Fasi del protocollo di accoglienza

Area 1. alunni con disabilità

CERTIFICAZIONE

All'inizio del percorso scolastico, l'alunno con disabilità ha bisogno dell'attestato in situazione di handicap che resterà valido per tutto il ciclo scolastico.

I genitori, o il tutore, per richiedere l'attestazione devono rivolgersi alla U.O.N.P.I.A. (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) per la valutazione e l'accertamento diagnostico del figlio. A seguito di colloqui, test o altri esami di approfondimento, l'UONPIA o l'Ente accreditato predispongono:

- il certificato medico con definizione della patologia;
- la relazione clinica funzionale.

La famiglia deve quindi presentare domanda di accertamento al Collegio dell'ASL di residenza per l'individuazione dell'alunno con disabilità. Alla domanda di accertamento necessario allegare il certificato medico e la relazione clinica.

Il Collegio di accertamento, composto da un neuropsichiatra infantile appartenente alle Unità operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza delle Aziende Ospedaliere, uno psicologo e un assistente

sociale dell'ASL, ha la funzione di accertare la disabilità e il conseguente diritto soggettivo a usufruire di supporti per l'integrazione scolastica. Il collegio convoca la famiglia e viene quindi redatto il verbale di accertamento.

La famiglia si deve rivolgere all'Ente accreditato per la redazione della diagnosi funzionale, documento richiesto all'atto dell'iscrizione dalle scuole, che accerta la disabilità del proprio figlio.

ISCRIZIONE

Nella scelta della scuola è importante tenere conto delle opportunità sociali e culturali offerte dal territorio. Prima di effettuare l'iscrizione è bene che i genitori prendano contatto con il DS della scuola e la Funzione Strumentale presso la quale iscrivere il proprio figlio per chiedere informazioni.

Effettuata la scelta, viene presentata la domanda di iscrizione dell'alunno/a con disabilità presso l'Istituto scolastico scelto attraverso il modulo di iscrizione.

Contestualmente alla domanda di iscrizione, deve essere presentata la seguente documentazione accertante lo stato di disabilità:

- il verbale del collegio di accertamento;
- la diagnosi funzionale.

Nel caso in cui, all'atto di iscrizione, non si fosse ancora in possesso della documentazione accertante lo stato di disabilità, è necessario informare il Dirigente Scolastico che è in corso una fase diagnostica.

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

Accogliere significa creare un contesto per iniziare una relazione. Accogliere gli alunni con disabilità significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, insieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazioni.

La scuola riconosce tutti nella loro diversità. Pertanto l'accoglienza è il riconoscimento del valore della persona con disabilità che va accolto per le sue possibilità, per i potenziali valori umani di cui è portatore. L'accoglienza vera e autentica è quella che si estrinseca nell'impegno di promozione della formazione, dell'educazione e dell'istruzione.

L'integrazione degli alunni con BES di primo tipo avviene realizzando interventi specifici e individualizzati in una scuola a misura di tutti.

La disabilità è una risorsa per il gruppo-classe e per tutto il personale della scuola.

Mette in atto dinamiche, pone in essere meccanismi, sottopone a confronto e aggiornamento.

INSEGNANTE DI SOSTEGNO ED ÉQUIPE PEDAGOGICA

La figura dell'insegnante per le attività di sostegno è prevista, nelle scuole di ogni ordine e grado, secondo le norme richiamate dalla Legge n. 104/92.

Il Dirigente Scolastico assegna l'insegnante di sostegno alla classe che accoglie l'alunno con disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari.

L'insegnante per le attività di sostegno deve essere un punto di riferimento per l'integrazione in quanto il suo profilo professionale è caratterizzato da conoscenze, competenze specifiche, capacità relazionali.

L'insegnante di sostegno

- è contitolare nelle classi in cui opera e partecipa quindi alle attività di progettazione, verifica e valutazione del Consiglio di classe/equipe pedagogica;
- promuove la conoscenza dell'alunno tra i colleghi del Consiglio di classe in cui opera;
- promuove un rapporto privilegiato con l'unità multidisciplinare e/o gli specialisti dell'Azienda ospedaliera/Ente;
- promuove un rapporto privilegiato con la famiglia dell'alunno avuto in carico con l'intento di arricchire nel tempo un'effettiva conoscenza reciproca tra scuola e famiglia;
- collabora all'elaborazione di tutti i documenti e progetti per l'integrazione (PEI, Relazione Finale e PDF) e ne cura la stesura, previa raccolta delle osservazioni effettuate da tutti i docenti che operano nella classe.

L'équipe pedagogica è composta dall'insegnante di sostegno e dagli insegnanti curricolari; essi sono ugualmente coinvolti nell'elaborazione dei documenti e nella formulazione/realizzazione di un progetto di integrazione.

Gli interventi didattici debbono quindi coinvolgere l'intero corpo docente, superando definitivamente la logica della delega al solo insegnante di sostegno.

ASSISTENZA EDUCATIVA

L'assistenza educativa deve essere garantita dagli enti locali ed è finalizzata all'integrazione scolastica e sociale dell'alunno con BES.

L'educatore professionale deve:

- definire gli obiettivi educativi relativi all'autonomia personale e sociale;
- collaborare con gli insegnanti di sostegno e curricolari;
- mediare e integrare gli apprendimenti in stretta collaborazione con l'insegnante di sostegno e gli insegnanti di materia;
- partecipare agli incontri di sintesi e alla stesura del P.E.I. .

CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA

Nella nostra scuola la formazione dei gruppi classe segue una precisa procedura che vede coinvolti gli insegnanti dei due ordini di scuola.

Questa procedura permette di avere una particolare attenzione all'individualità di ciascuno, ancor di più nei confronti dell'alunno con disabilità.

Per l'alunno con BES, dopo l'iscrizione, viene realizzata una fase di prima conoscenza attraverso l'acquisizione di informazioni: visione documentazione, contatto con operatori e/o docenti dell'ordine di scuola precedente.

A settembre la fase di accoglienza si concretizza attraverso le seguenti azioni da parte della scuola:

- presentazione dell'alunno a tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe;
- elaborazione e condivisione dell'attività di accoglienza tra gli insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno ed eventuali educatori;
- predisposizione di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola; ☐ osservazioni sistematiche da condividere con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inserimento, al fine di elaborare percorsi esperienziali e di apprendimento adeguati;
- pianificazione degli incontri con gli specialisti e la famiglia per l'elaborazione e/o la modifica del PEI.

AREA 1. Documentazione

TABELLA DEI DOCUMENTI E DELLA TEMPISTICA PER ALUNNI CON CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92.

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Fascicolo personale dello studente Il fascicolo personale accompagna lo studente dal momento della certificazione fino al termine del suo percorso scolastico/mancato rinnovo della certificazione. Esso contiene: - la Certificazione ai sensi della L.104/92; - la Diagnosi Funzionale; - il Profilo Dinamico Funzionale (PDF); - il Piano Educativo Individualizzato (PEI); - monitoraggio obiettivi del PEI; - la relazione finale; - i verbali degli incontri con gli specialisti; - altra documentazione ritenuta importante a fini conoscitivi e/o operativi. La consultazione consente ai soggetti coinvolti di reperire le informazioni opportune specialmente nei momenti di	La cura del fascicolo spetta al personale di segreteria. Il fascicolo è conservato nella Segreteria Scolastica. Per la consultazione è necessario prendere appuntamento con il personale di segreteria preposto.	Nel corso della carriera scolastica dell'alunno. La documentazione viene raccolta durante tutto l'anno scolastico e depositata, man mano, nell'Ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto dalla Funzione Strumentale.

passaggio di ordine scolastico.		
Certificazione di handicap (art. 2, D.P.R. 24.02.1994) Contiene l'indicazione di patologia, gravità e necessità di addetto all'assistenza.	La Commissione dell'ASP, su richiesta della famiglia. La richiesta deve essere presentata dai genitori al momento dell'iscrizione, entro il 31 gennaio, sia per la prima certificazione che per il rinnovo.	La certificazione di solito avviene nei primi anni di scolarizzazione ed è rinnovata ad ogni passaggio di ciclo scolastico. Viene consegnata alla scuola tramite i genitori.
Diagnosi Funzionale (DF) Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di una possibile evoluzione dell'alunno certificato.	Operatori ASP o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASP	La prima redazione della DF segue la certificazione. I periodici rinnovi vengono inviati alla scuola, anche in caso di passaggio di ordine scolastico.
Piano Educativo Individualizzato È il documento nel quale sono descritti gli interventi predisposti per l'alunno; evidenzia gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie.	Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, gli specialisti dei servizi, gli educatori (se presenti) e i genitori dell'alunno. La stesura materiale è affidata all'insegnante di sostegno. Esso viene redatto in duplice copia: una viene custodita a scuola e l'altra viene consegnata alla famiglia. Il PEI viene condiviso nell'equipe didattica/CdC.	Per tutti gli allievi certificati entro novembre, durante i Consigli di Classe nei quali il documento viene letto e approvato. Sarà fissato un incontro tra scuola, famiglia e servizi sociosanitari competenti per l'aggiornamento del PEI. La scuola custodisce il PEI (unica copia) in un armadio chiuso a chiave nell'ufficio del DS; esso è un documento accessibile ai docenti di sostegno interessati previa richiesta alla Funzione Strumentale, secondo le disposizioni sulla privacy.

Relazione Finale Relazione che evidenzia: i progressi, i risultati raggiunti e le strategie rivelatesi efficaci. Riscontro delle attività programmate nel PEI con eventuali modifiche.	Docente di sostegno e docenti curricolari. La stesura materiale spetta all'insegnante di sostegno. La relazione finale viene condivisa nell'equipe didattica/CdC e costituisce la base di partenza per il successivo anno scolastico.	A fine anno scolastico. Una copia della Relazione Finale viene inserita nel registro dei verbali di classe e l'altra viene consegnata al Referente del sostegno il quale provvede ad archivarla insieme al PEI.
Profilo Dinamico Funzionale (PDF) Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo didattico e socio- affettivo (in base alle linee guida degli accordi di programma).	Docenti curricolari e docente di sostegno. La stesura materiale è affidata all'insegnante di sostegno.	Il PDF viene predisposto dai docenti. Viene redatto in terza media, nel mese di maggio/giugno, prima dell'ingresso alla scuola di grado di istruzione superiore. Una copia del PDF viene inserita nel registro dei verbali di classe e l'altra viene consegnata al Referente del sostegno il quale provvede ad archivarla insieme alla Relazione Finale e al PEI.

AREA 1. Indicazioni per lo svolgimento degli esami di Stato

Gli alunni con disabilità sostengono le prove previste dal CdC; esse possono essere differenziate, in linea con gli interventi educativo - didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato; tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

La sottocommissione potrà assegnare gli ausili necessari e un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove.

I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale. Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità.

22

Area 2. Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative e la stesura di un Piano Didattico Personalizzato.

ISCRIZIONE

Presentare/inviare la domanda di iscrizione dell’alunno con BES presso l’Istituto scolastico scelto attraverso il modulo di iscrizione. Contestualmente alla domanda di iscrizione, deve essere presentata la seguente documentazione:

☐ Certificazione e/o diagnosi di un medico specialista per i DSA o altri Disturbi Evolutivi.

L’assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni verifica la presenza di certificazione medica all’interno dei moduli e comunica al Dirigente Scolastico e alla Funzione Strumentale eventuali segnalazioni.

Il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale verificano che la certificazione specialistica indichi: tipologia di disturbo/i, livelli di gravità ed eventuali osservazioni didattico - educative della scuola di provenienza.

PRIMA ACCOGLIENZA

Se necessario (ad esempio, nel caso di provenienza da altro Istituto), colloquio preliminare dei genitori di alunni con certificazione con il Dirigente scolastico e/o la Funzione Strumentale, per la raccolta delle informazioni (verbalizzazione da parte del referente).

INSERIMENTO IN CLASSE

Quando in una classe viene inserito uno studente con certificazione, la Funzione Strumentale ed il Coordinatore di classe devono preparare il Consiglio di Classe sull’argomento:

- fornendo adeguate informazioni sul disturbo e/o la patologia specifica;
- fornendo su richiesta ai docenti materiale didattico formativo adeguato;

- presentando le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi strumenti.

Il CdC attiva un opportuno periodo di osservazione dell'alunno e, nella definizione delle strategie da adottare, può chiedere il supporto del Dirigente Scolastico, del Referente e degli Enti Territoriali preposti.

ACCORDO TRA I DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Ogni docente dovrà allegare alla propria programmazione, una specifica programmazione delle azioni dispensative e attività compensative che utilizzerà nel corso dell'anno scolastico.

Area 2. Documentazione

TABELLA DEI DOCUMENTI E DELLA TEMPISTICA PER ALUNNI CON DSA AI SENSI DELLA L. 170/2010

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Fascicolo personale	La cura del fascicolo spetta al personale di segreteria. Il fascicolo è conservato nella Segreteria Scolastica. Per la consultazione è necessario prendere appuntamento con il personale di segreteria preposto.	Nel corso della carriera scolastica dell'alunno. La documentazione viene raccolta durante tutto l'anno scolastico e depositata, man mano, nell'Ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto dal Coordinatore di classe.
Diagnosi Attestazione del disturbo. RELAZIONE CLINICA Fornisce le indicazioni riguardanti gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare	Neuropsichiatra infantile o psicologo dell'età evolutiva. La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'ASL (neuropsichiatri infantili o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa oppure a strutture private in cui operano questi specialisti.	All'atto della prima segnalazione. È aggiornata in caso di passaggio dell'alunno da un grado di scuola ad un altro, ovvero quando lo specialista o psicologo lo ritenga necessario anche tenendo conto delle indicazioni della scuola o della famiglia.

	Lo specialista rilascia, anche in un unico documento, la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base delle quali l'equipe didattica/CdC definisce gli interventi educativi e didattici personalizzati, gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.	Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione alla scuola.
Piano Didattico Personalizzato (PDP) Percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare il curriculum alle esigenze formative dello studente stesso. Specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica e adottati dall'equipe didattica. Questo documento raccoglie: - la descrizione della situazione dell'alunno avvalendosi delle informazioni contenute nella relazione clinica e trasmesse dalla famiglia. - l'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati; - la metodologia e le attività didattiche adeguate alle capacità dell'alunno; - le modalità di verifica dell'apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro...); - i criteri di valutazione adottati	L'insegnante Coordinatore di classe in collaborazione con l'equipe didattica/CdC definisce le linee del PDP e ne cura la stesura materiale. L'adozione delle misure stabilite nel PDP è collegiale. Periodicamente la necessità e l'efficacia delle strategie e delle misure introdotte va rivalutata, in modo condiviso con la famiglia, adattandole ai bisogni e all'evoluzione dello studente. Questa condivisione è necessaria al fine di un utilizzo maggiormente efficace, sia a casa che a scuola, degli strumenti compensativi.	Entro ottobre/novembre, durante i Consigli di Classe nei quali il documento viene letto e approvato. Il documento deve essere firmato dal CdC e dai genitori. Una copia viene conservata nel Registro dei verbali della Classe. Una copia viene consegnata ai genitori.

DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA

La Legge n. 170 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto

anche di caratteristiche peculiari del soggetto adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate».

L'insistenza sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio lascia intendere la centralità delle metodologie didattiche e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA.

La Legge n.170 richiama, inoltre, le istituzioni scolastiche all'obbligo di garantire «l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere». Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Le misure dispensative sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

L'adozione delle misure dispensative viene valutata dal Consiglio di Classe. Gli strumenti compensativi utilizzati e le misure dispensative adottate devono essere inseriti nel PDP e sono validi anche durante la verifica e la valutazione, compreso in sede di esami di stato (D.M. 5669 12/07/2011 art. 6). L'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative non incide sulla valutazione (decreto attuativo 12 luglio 2011, art. 6, comma 2).

Si riportano qui di seguito, a titolo esemplificativo, gli strumenti compensativi e le misure dispensative più frequentemente utilizzate.

Strumenti compensativi:

Sintesi vocale; uso del PC con videoscrittura e correttore ortografico; Scanner; libro di testo digitali; audiolibri; vocabolari visuali; dizionari digitali; lettura delle consegne degli esercizi; uso di mappe concettuali e/o mentali come sintesi dei concetti; supporti cartacei stampati (carattere Arial 14; interlinea 1,5; allineamento non giustificato); uso delle mappe concettuali e Software per mappe; registratore per prendere appunti; uso del carattere stampato maiuscolo; Glossario dei termini specifici, anche con immagini; linee del tempo; cartine geografiche e storiche; tabelle grammaticali (per analisi grammaticale, analisi dei verbi e analisi logica); glossario dei termini specifici; Tavola pitagorica; tabelle delle misure e delle regole; riduzione del carico di lavoro; tempi più lunghi; dispensa dal copiare dalla lavagna; formulari; calcolatrice; uso di prove strutturate a risposta multipla.

Misure dispensative:

Limitare o evitare la lettura ad alta voce; riduzione del carico di lavoro; tempi più lunghi di risoluzione; dispensa dal copiare dalla lavagna; dispensa dallo scrivere sotto dettatura; dispensa dal prendere appunti; valutazione del contenuto a prescindere dagli errori e dalla forma; dispensa dallo studio mnemonico; interrogazioni programmate; compensazione alle prove scritte con l'orale.

Area 2. Indicazioni per lo svolgimento degli esami di Stato

Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d'anno e specificati nel PDP.

Durante l'anno scolastico, quindi, devono essere stati predisposti percorsi personalizzati con le indicazioni di compenso e dispensa; tutto quello che è stato applicato durante l'anno, se documentato (nel PDP), si può richiedere che venga attuato anche in sede di esame.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento.

Area 3. Lo svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, comportamentale-relazionale

È compito della scuola rilevare la situazione di svantaggio socio-linguistico-culturale relativo all'apprendimento e attivare progettualità personalizzate, che possono essere formalizzate in un PDP. L'equipe dei docenti può redigere una relazione pedagogico-didattica anche in autonomia e/o assumere quella di uno specialista.

Il Consiglio di Classe ha il compito di rilevare lo svantaggio sociale e culturale, di individuare i bisogni relativi all'apprendimento e di attivare le progettualità personalizzate, verbalizzandole nel registro dei verbali.

Lo specialista (es. psicologo, psicopedagogo ecc.) può essere di supporto al CdC, sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe, che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato. Il suo intervento può favorire la comprensione più approfondita e completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente.

La famiglia deve essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di collaborazione.

La comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità.

Area 3. Documentazione

TABELLA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA TEMPISTICA PER ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Relazione pedagogico-didattica	Equipe pedagogico-didattica/Consiglio di Classe.	Al momento della rilevazione del bisogno.

Contiene un'analisi della situazione di svantaggio basata su osservazioni e una valutazione pedagogico-didattica dei bisogni rilevati. Può essere supportata da documentazione proveniente dai servizi sociali o da specialisti.		
Piano Didattico Personalizzato Percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare, in termini temporanei, il curriculum alle esigenze formative dello studente stesso, per consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la sua piena partecipazione. Indica gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio nonché la prevenzione dell'abbandono scolastico. Specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati da tutti gli insegnanti. Questo documento raccoglie: - la descrizione della situazione dell'alunno avvalendosi delle informazioni recepite; - l'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati; - la metodologia e le attività didattiche adeguate alle capacità dell'alunno; - le modalità di verifica dell'apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro...); - i criteri di valutazione adottati.	Il docente Coordinatore di classe cura la stesura del PDP concordato tra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori; cura la relazione e il coordinamento del Consiglio di classe con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del PDP, dei risultati e della valutazione, promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione. L'adozione delle misure è collegiale.	Ogni volta che l'equipe didattica/CdC rileva una situazione di svantaggio tale da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione. La condizione di svantaggio può essere determinata da: a) particolari condizioni sociali o ambientali; b) difficoltà di apprendimento.

Le prove Invalsi per gli alunni con BES

	Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
Area 1 Disabilità Legge 104/1992	Decide la scuola	NO	SI	PEI
Area 2 DSA Legge 170/2010	SI	SI	SI, se previsti	PDP
Area 3 SVANTAGGIO	SI	SI	NO	-

Gli insegnanti terranno conto che l'INVALSI può predisporre una versione informatizzata della prova nazionale per i candidati con DSA per i quali ciascuna istituzione scolastica abbia fatto richiesta in tempo utile. Per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti; è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove. In tal caso, la scuola dovrà adottare tutte le misure organizzative idonee per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi standard di somministrazione per gli altri allievi della classe. Per questi allievi è possibile utilizzare, se ritenuto opportuno, le prove in formato elettronico o in formato audio. Tali prove devono essere state richieste dalla scuola all'atto dell'iscrizione al SNV.

Persone di riferimento per l'inclusione degli alunni con BES

Ruoli E Compiti

Il Dirigente Scolastico

Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali; riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo riservato e la condivide con il referente BES e il coordinatore di classe; promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse; promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); gestisce le risorse umane e strumentali; promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con BES; attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche.

Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di un docente referente con compiti di informazione, consulenza e coordinamento; istituisce il GLI di Istituto.

La Segreteria

Svolge l'iter amministrativo procedurale secondo le istruzioni assegnate dal Dirigente Scolastico nel rispetto della normativa; archivia tutti i documenti relativi ai casi BES; prepara copia della documentazione diagnostica e informativa fornita dalla famiglia dell'alunno con BES in apposito fascicolo personale; aggiorna costantemente i Referenti stessi in riferimento ad altra documentazione che dovesse aggiungersi in corso d'anno; trasmette in tempo utile ai Referenti BES atti d'ufficio, atti normativi e/o informativi e/o relativi a convegni, corsi, seminari, ecc. relativi ai Bisogni Educativi Speciali.

Il Docente Referente o Funzione Strumentale

Raccorda le diverse realtà (Enti territoriali, Enti di Formazione. Cooperative, ASL e famiglie); predispone i modelli PDP e PEI; rendiconta al Collegio Docenti; fornisce ai colleghi informazioni, indicazioni, materiali utili sui BES; prende atto della certificazione di alunni con BES; coordina i contatti con le ASL e insieme al coordinatore di classe, cura i rapporti con le famiglie, ascoltandone i bisogni e fornendo informazioni; gestisce i fascicoli personali degli alunni con disabilità; gestisce il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all'interno dell'istituto al fine di perseguire la continuità educativo - didattica; richiede, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari; promuove le iniziative relative alla sensibilizzazione per l'integrazione/inclusione scolastica degli alunni; organizza il GLI per gli alunni con BES.

Il Referente del sostegno

Presiede le riunioni del gruppo del sostegno; collabora con la Funzione Strumentale per l'assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e delle relative ore di sostegno; prepara l'orario scolastico per i docenti di sostegno; coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel corso dell'anno scolastico; gestisce i fascicoli personali degli alunni con disabilità; gestisce il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all'interno dell'istituto al fine di perseguire la continuità educativo didattica; richiede, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari; promuove le iniziative relative alla sensibilizzazione per l'integrazione/inclusione scolastica degli alunni.

Il Consiglio di Classe

Viene informato dal Coordinatore di classe sugli alunni con BES; incontra la famiglia per osservazioni particolari e per le richieste di eventuali strumenti compensativi e dispensativi; redige, in accordo con la famiglia, un Piano Didattico Personalizzato coadiuvato da tutti i docenti del Consiglio di Classe che lo sottoscrivono;

condivide il PDP con la famiglia; in presenza di alunni con disabilità in classe, collabora con il docente di sostegno per la stesura del PEI; concorre alla verifica e alla valutazione; è coinvolto in progetti d'inclusione.

Il Coordinatore di Classe

Prende atto della certificazione di alunni con BES; cura i contatti con la famiglia; collabora con la Funzione Strumentale di Istituto per gli alunni con BES; coordina le attività pianificate e la stesura del PDP; informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni BES della loro presenza e del PDP adottato.

L'insegnante di sostegno

Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione; cura gli aspetti metodologici e didattici relativi all'integrazione nel gruppo classe; svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici; tiene rapporti con la famiglia, operatori ASL ed educatori; coordina la stesura del PEI; è contitolare e sostegno alla classe; accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione.

Il Singolo Insegnante

Fornisce gli strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi concordati con la famiglia; modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria disciplina; valuta lo studente in chiave formativa individuando strategie diversificate e considerando i miglioramenti in apprendimenti e metacognizione rispetto ai livelli iniziali; in sede di valutazione delle prove orali o scritte avrà cura di considerare le misure dispensative adottate e la tipologia degli strumenti compensativi messi a disposizione dell'alunno e indicati nel suo PDP; favorisce l'autostima, utilizza il rinforzo positivo; nel valutare è più attento alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamenti, piuttosto che alla correttezza formale.

Il Personale educativo professionale

Assistente Asacom: collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative; si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione dell'alunno.

La Famiglia

Consegna al Dirigente Scolastico la certificazione con la richiesta di Protocollo Riservato; concorda il PEI/PDP con il Consiglio di Classe e i singoli docenti; cura i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno; utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico per supportare lo studente; mantiene i contatti con gli insegnanti e il referente BES; eventualmente fa effettuare valutazioni cliniche periodiche e comunque nei vari passaggi scolastici; sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno nel lavoro scolastico e domestico.

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione viene istituito al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. La circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 ribadisce i compiti del

Gruppo di Lavoro d'Istituto (GLHI) previsto dalla legge 104/1992, ma lo rinomina Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) per estendere l'area dei propri interventi anche nei confronti degli alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali. Il GLI si convoca almeno una volta l'anno. Esso è composto dal Dirigente Scolastico, dalla Funzione strumentale, dai docenti di sostegno, dalle figure di riferimento dell'UONPIA e dalle famiglie).

I collaboratori scolastici

In casi particolari prestano ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Protocollo accoglienza alunni/e stranieri/e

Il presente Protocollo d'Accoglienza predispone le procedure che l'Istituto intende mettere in atto per facilitare l'inserimento scolastico delle alunne e degli alunni stranieri/e. Tale documento costituisce uno strumento di lavoro, suscettibile di integrazioni e revisioni sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola, fermo restando che l'integrazione è compito di dei/delle docenti e di tutti coloro che operano all'interno della scuola.

Come strumento di lavoro:

- contiene criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento a scuola delle alunne e degli alunni stranieri/e;
- definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici;
- traccia fasi e modalità dell'accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori/trici scolastici/che e di coloro che partecipano al processo di integrazione scolastica dell'accoglienza;
- propone modalità di interventi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana e per la ridefinizione dei contenuti curricolari delle varie discipline;
- individua le risorse necessarie per tali interventi.

La normativa di riferimento

Negli ultimi anni, visto l'aumento dei flussi migratori nel nostro paese, per andare incontro alle necessità degli alunni e delle alunne stranieri/e e delle loro famiglie, per individuare strategie educative corrette ed efficaci, in collaborazione con le diverse Istituzioni, associazioni e agenzie educative del territorio, sono state emanate diverse norme, alle quali il presente protocollo fa riferimento.

Specificatamente:

- Legge sull'immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998
- Decreto legislativo del 25 luglio 1998
- Legge n. 189 del 30 luglio 2002
- D.P.R. n.275/99
- CC. MM. 155 del 26.10.2001 e 106 del 27.09.2002
- Contratto Collettivo Nazionale di lavoro –comparto scuola 2002/05 all'art. 9
- Normativa sull'obbligo scolastico: Legge n. 144 del 17 maggio 1999 art. 68
- Legge n. 53/2003 art 2, Decreto Legislativo 15/aprile 2005 n.76
- DPR 31/8 '99 n.394 art.45
- M. n. 24 del 1° marzo 2006

Analisi della situazione di partenza

In questi ultimi anni è aumentato il flusso migratorio di alunni/e extracomunitari/e, determinando nell'Istituto un leggero incremento delle iscrizioni di alunni e alunne stranieri/e in tutto l'arco dell'anno scolastico nei vari plessi. Nella maggior parte dei casi, essi arrivano direttamente dalla loro terra d'origine, senza alcuna conoscenza della lingua italiana, trovandosi in un mondo

completamente nuovo. Si evidenzia infatti: - assenza del codice linguistico italiano nella maggior parte delle alunne e degli alunni e nelle rispettive famiglie, con conseguente difficoltà di comunicazione a livello interpersonale; - tendenza ad omologarsi alla cultura di accoglienza.

Finalità

- ❖ Creare all'interno della comunità scolastica e in prospettiva, nel più ampio contesto della collettività circostante, le condizioni per un'effettiva integrazione e scolarizzazione degli alunni e delle alunne provenienti da altre culture.

Macroobiettivi Formativi

- valorizzare identità, cultura e lingua d'origine degli alunni e delle alunne stranieri/e; - realizzare l'accoglienza secondo criteri individuati;
- promuovere una cultura dell'accoglienza che valorizzi il dialogo e lo scambio, tale da consentire ad ogni persona di comprendere la propria e di confrontarsi in vista di un comune arricchimento e di un'evoluzione culturale;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le "storie" di ogni bambino/a;
- prevenire negli alunni e nelle alunne ogni forma di intolleranza e di rifiuto nei confronti delle altre culture; - elaborare un percorso disciplinare come lingua 2 per l'acquisizione, il consolidamento e il potenziamento della lingua italiana;
- favorire l'integrazione sociale degli alunni e delle alunne stranieri attraverso specifiche attività didattico-educative;
- aiutare gli alunni e le alunne a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità necessarie per vivere in una società multietnica e multiculturale;
- facilitare gradualmente lo sviluppo di abilità linguistiche più astratte che permettano l'accesso agli apprendimenti disciplinari;
- valorizzare la lingua e la cultura di origine di ciascuno;
- creare situazioni di socializzazione tra ragazzi e ragazze stranieri/e e i compagni italiani;
- promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.

Modalità Organizzative

L'intervento si articola in diversi momenti:

- iscrizione;
- attività di accoglienza, preinserimento e inserimento;
- attività di alfabetizzazione e supporto;
- attività a carattere interculturale.

Iscrizione

L'iscrizione costituisce il primo passo del percorso di accoglienza dell'alunno/a straniero/a e della sua famiglia. Un addetto di segreteria riceverà le iscrizioni degli alunni e delle alunne. Al momento dell'iscrizione è vincolante la presenza di un genitore dell'alunno/a o di un suo tutore o di un mediatore linguistico per:

- raccogliere i dati personali e i documenti scolastici dell'alunno/a;
- raccogliere documenti e/o autocertificazioni relativi alla precedente scolarità;
- acquisire l'opzione di avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica;
- fissare un primo incontro tra la famiglia e i docenti della scuola interessata, se necessario, alla presenza di un mediatore linguistico.

Accoglienza

Una volta effettuata l'iscrizione, i/le docenti hanno il compito di:

- fare un colloquio con la famiglia o il tutore dell'alunno/a;
 - raccogliere dati relativi alla biografia linguistica degli alunni e delle alunne stranieri/e;
 - fare un colloquio ed eventualmente un test d'ingresso all'alunno/a per rilevare le competenze linguistiche in italiano e in altre discipline;
 - richiedere una copia dei documenti scolastici del paese d'origine:
- dare ulteriori informazioni su:
- regolamento e funzionamento dell'Istituto;
 - modalità dei colloqui con i/le docenti;
 - redigere e predisporre una cartella contenente tutte le informazioni ottenute (certificazione della scolarità pregressa, scheda della biografia linguistica, ecc.);
 - organizzare il laboratorio linguistico per l'insegnamento dell'italiano come L2 (testi, strumenti, materiali didattici).

Proposte di assegnazione alla classe

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento e secondo le indicazioni del DPR 31/08/'99 n°394.

Le alunne e gli alunni stranieri/e soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che venga deliberata l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi vigenti nel Paese di provenienza dell'alunno/a, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno/a;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno/a nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno/a.

Si cercherà di avere la consulenza di un/a mediatore/trice culturale che possa fornire informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricula, sulla durata e sul calendario scolastico.

Inserimento nella classe e attività di alfabetizzazione

L'alunno/a, quindi, verrà inserito, previa preparazione della classe all'accoglienza del nuovo compagno o compagna.

Nella prima fase dell'inserimento scolastico, l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua dovrà tendere soprattutto a:

- ❖ fornire al bambino/a straniero/a gli strumenti linguistici che gli possano permettere di partecipare alle attività comuni della classe;
- ❖ sviluppare una conoscenza dell'italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale.
- ❖ Il bambino e la bambina, nella prima fase di accoglienza, sono inseriti nella classe e imparano a comunicare con compagni/e e insegnanti.

Compiti del team docente

La collegialità risulta fondamentale nelle scelte educative, didattiche e formative che i/le docenti operano in tutte le fasi della programmazione ed essendo la lingua trasversale a tutte le discipline, il team docente ha il compito di:

- favorire l'inserimento dell'alunno/a straniero nella classe informando il gruppo classe del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa, dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza, individuando un alunno o una alunna che svolgerà la funzione di tutor (compagno/a di viaggio) dell'alunno/a straniero/a;
- predisporre schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente di altre abilità;
- promuovere l'attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e spazi adeguati;
- favorire e facilitare il rapporto con la famiglia;
- rilevare i bisogni specifici di apprendimento;
- individuare ed applicare percorsi differenziati;
- informare l'alunno/a e la famiglia del percorso predisposto dalla scuola.

Pertanto, l'integrazione di alunni e alunne provenienti da altre culture costituisce per il nostro Istituto un obiettivo prioritario. Nell'ottica dell'educazione interculturale, le diverse culture di cui sono portatori gli alunni e le alunne provenienti da altre realtà, vengono considerati risorse positive per i processi di crescita di tutti.

PROTOCOLLO PER L'ISTRUZIONE DOMICILIARE

Premessa

La «scuola fuori dalla scuola»: con questa espressione si fa riferimento a nuovi modi di fare scuola, oggetto di sperimentazioni e rivolti a minori impossibilitati a frequentare le lezioni per gravi motivi di salute. La scuola, responsabile del diritto all'istruzione, deve prevedere e definire altri modelli di intervento per cercare di garantire il «diritto» dello studente. Il nostro Istituto attraverso il presente Protocollo, prevede la possibilità di attivare il servizio di Istruzione Domiciliare, intervento straordinario e temporaneo che prelude al rientro dell'alunno in classe.

L'istruzione domiciliare garantisce agli alunni e alle alunne, che si trovano nell'impossibilità di frequentare la scuola per gravi motivi di salute, il diritto all'istruzione e all'educazione. Il servizio didattico effettuato presso il domicilio in presenza o a distanza¹ si presenta, altresì, come parte integrante del processo terapeutico, in quanto contribuisce al mantenimento e al recupero psicofisico di ogni alunno/a che vive una situazione di difficoltà, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti con il mondo scolastico e il sistema di relazioni sociali ed amicali da esso derivanti.

L'istruzione domiciliare è un servizio che le Istituzioni scolastiche devono organizzare per gli alunni e le alunne di ogni ordine e grado (esclusa la Scuola dell'Infanzia), che abbiano avuto periodi di ospedalizzazione o che seguano terapie tali da non permettere la frequenza delle lezioni per un periodo di almeno 30 giorni anche non continuativi. Qualora le terapie siano cicliche e non continue, per cui si alternano periodi di cura ospedaliera e periodi di cura domiciliare, l'istruzione suddetta deve essere comunque garantita, posto che il periodo sia sempre non inferiore ai 30 giorni.

Le principali patologie che consentono l'attivazione dell'istruzione domiciliare, successiva a un ricovero ospedaliero, riguardano:

- patologie onco-ematologiche;
- patologie croniche invalidanti che comportano un allontanamento periodico dalla scuola;
- malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti;
- patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata, oltre i periodi di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione per l'aumentato rischio di infezioni.

Tali patologie devono essere dettagliatamente certificate dalla struttura ospedaliera, così come il periodo di impedimento alla frequenza scolastica.

Oltre alle patologie cliniche riconosciute, di cui sopra, esistono situazioni diverse che determinano l'impossibilità di frequentare la scuola per periodi prolungati e comunque superiori ai 30 giorni e che rientrano in disagi emotivi e psicologici certificati dagli specialisti del Sistema Sanitario Nazionale.

Particolare attenzione anche a fenomeni di fobia scolare e di hikikomori. La fobia scolare (rifiuto scolastico) è un disturbo in cui il livello di ansia e di paura ad andare e restare a scuola sono tali da compromettere in modo significativo una regolare frequenza scolastica e causare periodi di assenza piuttosto lunghi. All'arrivo a scuola, l'elevata reazione di ansia può indurre sintomi da panico e avere sintomi somatici (come vertigini, mal di testa, tremori, dolori al torace o addominali, nausea, vomito etc.). Talora l'ansia può essere elevata fin dalla sera prima e impedire il riposo notturno. Alla fobia scolare possono essere associati altri disturbi quali:

- l'ansia da separazione;
- l'ansia generalizzata;
- la fobia sociale;
- la fobia specifica;
- gli attacchi di panico;
- il disturbo post traumatico da stress;
- la depressione;
- il disturbo della condotta;
- il disturbo oppositivo-provocatorio
- il disturbo da deficit di attenzione-iperattività;
- i disturbi specifici dell'apprendimento.

Generalmente il rifiuto della scuola è scatenato da fattori ambientali, come eventi stressanti o traumatici che si sono verificati a casa o a scuola. Inoltre, alcuni dati rilevano che ci siano fattori biologici che predispongono la persona a una vulnerabilità biologica per lo sviluppo di problemi emotivi, tra cui il rifiuto scolastico. Con il termine giapponese hikikomori, il cui significato letterale è "stare in disparte, isolarsi", si indica un fenomeno caratterizzato dal ritiro sociale e da una volontaria reclusione dal mondo esterno. Questa forma di auto-esclusione implica il rifiuto totale per ogni forma di relazione. Sebbene il disturbo non rientri in una categorizzazione psichiatrica internazionale, il Ministero della Salute giapponese ha indicato l'hikikomori come un fenomeno psico- sociologico, che prevede il ritiro dalle attività sociali e il rimanere a casa quasi ogni giorno per più di 6 mesi e che si verifica tra bambini, adolescenti e adulti sotto i 30 anni.

Tra le caratteristiche e i sintomi specifici si segnalano:

- stile di vita centrato all'interno delle mura domestiche senza alcun accesso a contesti esterni;
- nessun interesse verso attività esterne (come frequentare la scuola o avere un lavoro);
- persistenza del ritiro sociale non inferiore ai sei mesi;
- nessuna relazione esterna mantenuta con compagni o colleghi di lavoro;

Si ricorda, inoltre, che il ritiro sociale e l'isolamento sono sintomi comportamentali trasversali a diverse diagnosi psichiatriche. Pertanto, si esclude la diagnosi di hikikomori qualora sia presente un disturbo psichiatrico di maggiore gravità che possa sovrapporsi ai sintomi di ritiro sociale (schizofrenia, ritardo mentale, depressione maggiore etc.) o si provveda a un'anamnesi riconducibile ad altre cause che possano meglio spiegare il ritiro sociale (come ad esempio forme di ludopatia o di dipendenza dalle tecnologie).

Le indicazioni fornite nelle Linee di indirizzo emanate dal MIUR nel 2019² sono state recepite e adeguate alle esigenze dell'Istituto, prestando particolare attenzione alla ricontestualizzazione del domicilio-scuola promuovendo un modello organizzativo, pedagogico e didattico che abbia come finalità:

- la flessibilità organizzativa, metodologica e valutativa;
- la personalizzazione delle azioni di insegnamento-apprendimento;
- l'utilizzo didattico delle tecnologie;
- la cura della relazione educativa;
- strategie didattiche e relazionali capaci di garantire la massima integrazione con il gruppo classe e con i percorsi formativi erogati a scuola.

Si ricorda che tutti i periodi di istruzione domiciliare, certificati e documentati, concorrono alla validità dell'anno scolastico.

Il progetto di istruzione domiciliare prevede un intervento in presenza al domicilio dell'alunno/a da parte dei/delle docenti dell'istituzione scolastica di appartenenza, preferibilmente del team docenti o consiglio di classe coinvolto nel processo di inclusione o, se necessario, delle scuole viciniori, per un monte ore così articolato:

- per la scuola primaria massimo 4 ore in presenza,
- per la scuola secondaria di I grado massimo 5 ore in presenza.

Nei casi in cui sia necessario, lo studente può sostenere a domicilio anche gli Esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Riferimenti normativi

- Vademecum sul servizio di Istruzione Domiciliare 2003 e successive modifiche.
- Protocollo d'intesa del 24 ottobre 2003 "Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizio di istruzione domiciliare" (MIUR - Ministero della Salute).
- Protocollo d'intesa del 5 gennaio 2007 "Strategie comuni tra salute e scuola" (MIUR - Ministero della Salute).
- Nota MIUR prot. n. 7736 del 27 gennaio 2010 Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66 recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
- Legge 13 luglio 2015 n.107, recante "Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato".

L'Istruzione Domiciliare

L'Istruzione Domiciliare permette di garantire il diritto all'istruzione agli alunni che si trovano nell'impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute. Il servizio si presenta come parte integrante del processo terapeutico e contribuisce al mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti dell'alunno stesso con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da esso derivanti. Il principale riferimento relativo all'attivazione di percorsi di Istruzione Domiciliare è il "Vademecum per l'istruzione domiciliare 2003", che fornisce indicazioni relative ai soggetti beneficiari, agli aspetti medico-psicologici, amministrativi, tecnologici e metodologico-didattici. L'istruzione domiciliare è gestita dall'Ufficio Scolastico Regionale, che valuta e autorizza i progetti presentati delle scuole e procede all'eventuale stanziamento di risorse.

Alunni aventi diritto

tempo, a causa di gravi patologie il cui decorso comporti, anche nella fase di degenza e cure domiciliari, necessità terapeutiche che per complessità e durata, non siano temporaneamente compatibili con la frequenza scolastica - almeno 30 giorni (protocollo d'Intesa MIUR - Ministero della Salute 24/10/2003).

Iter procedurale per avviare Progetti di Istruzione Domiciliare:

- richiesta della famiglia corredata da certificazione rilasciata da un Ente ospedaliero, da cui si evinca la patologia e la durata dell'impedimento alla frequenza;
- elaborazione di un progetto formativo da parte della scuola, acquisizione disponibilità docenti, delibere Organi Collegiali e inserimento progetto nel PTOF;
- invio di quanto sopra con certificazione medica allegata, alla Scuola Polo e all'USR per accedere agli eventuali finanziamenti;
- stesura relazione finale firmata dai docenti e dai genitori da inviare alla Scuola Polo e all'USR.

Le caratteristiche del progetto

Nella realizzazione del progetto, degli obiettivi da conseguire e delle metodologie da adottare, si deve tener presente la situazione in cui si trova l'alunno (patologia, terapia, situazione scolastica precedente, contesto familiare), i suoi tempi di applicazione allo studio e la sua condizione fisica e psicologica. È necessario, infine, evitare che il rapporto uno a uno, insegnante-allievo, ponga l'alunno in una situazione di isolamento, che deve essere evitata tramite l'uso delle moderne tecnologie (chat, video conferenza, posta elettronica ...) e, laddove possibile, tramite le visite dei compagni. Il percorso formativo svolto tramite l'istruzione domiciliare (progressi realizzati, prodotti e attività svolte, conoscenze e competenze acquisite) costituirà un portfolio di competenze individuali, che accompagnerà l'allievo al suo rientro a scuola e durante tutto il percorso scolastico. La compilazione del portfolio sarà curata dal/i docente/i domiciliare/i e dai docenti della classe di provenienza. Le ore settimanali che gli alunni dovranno svolgere con uno o più docente a livello domiciliare ammontano a 5 ore per la scuola secondaria di 1° grado. Possono essere previste attività di formazione a distanza per le discipline che non sono oggetto d'istruzione domiciliare. Per gli alunni con disabilità certificata ex legge 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l'istruzione domiciliare potrà essere garantita dall'insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale e il piano educativo individualizzato (PEI). Il servizio di istruzione domiciliare presenta, quindi, un iter tale da richiedere, da parte di ogni istituzione scolastica, un'attenta pianificazione organizzativa e amministrativa. I periodi d'istruzione domiciliare sono utili, ai sensi del D.P.R. n. 122/09, ai fini della validità dell'anno scolastico.

I docenti coinvolti nel progetto

Il consiglio di classe dell'alunno elabora un progetto formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste. L'Istruzione Domiciliare è affidata prioritariamente ai docenti della scuola di provenienza dell'alunno, che danno la propria disponibilità a svolgere ore aggiuntive al domicilio degli alunni. Qualora nessun docente della scuola di provenienza sia disponibile a svolgere tali ore, il dirigente scolastico dovrà informare l'Ufficio scolastico regionale e i genitori dell'alunno, e potrà così reclutare personale esterno, eventualmente avvalendosi dell'aiuto delle scuole con sezioni ospedaliere dell'ambito territoriale provinciale e

regionale competente. Qualora l'alunno, al termine del ricovero ospedaliero, effettui cure al di fuori del comune di residenza, l'istruzione domiciliare sarà svolta da docenti della sezione scolastica operante nell'ospedale medesimo o da docenti di altre scuole.

Gestione dell'Istruzione Domiciliare a livello regionale:

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Via Fattori 60 Palermo 091-6909111 mail: direzione-sicilia@istruzione.it PEC: drsi@postacert.istruzione.it

Approvato il 14 giugno 2023 dal GLI e il 29 giugno 2023 dal Collegio dei docenti.
Aggiornato ed approvato con delibera n. 48 del Collegio dei docenti del 14/11/2023 e
con delibera n.70 del Consiglio di Istituto del 14/11/2023.